



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
 SERVIZIO 7 – AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI RIFIUTI ED AIA

IL DIRIGENTE GENERALE

Ditta A.T.O. Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione – Autorizzazione ex. art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un impianto mobile di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di RSU, operazioni D8/R3 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe

regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;

- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi."*;
- VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett b), per come modificato dall'art. 48 della Legge 221/2015, che prevede: *"...L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini..."*;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia Ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"* (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto *"Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);"*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la *"rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale"* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015"*. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 *"Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti"*, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11/07/2012;
- VISTA l'istanza della ATO CL2 in liquidazione, prot. n. 29094 del 12/07/2018 con la quale ATO AMBIENTE CL2 in liquidazione, con sede legale in piazza San Francesco c/o Palazzo municipale di Gela (CL), chiede l'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un impianto mobile di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di RSU, operazioni D8/D9/R3 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da:
- relazione tecnica del 12/07/2018
 - planimetria generale dell'impianto - piante e sezioni scala 1:100
 - documentazione fotografica dell'impianto
 - dichiarazione di conformità delle macchine rispetto alla direttiva macchine di cui al 98/37/CEE - Direttiva di bassa tensione 73723 CEE - Direttiva compatibilità Elettromagnetica 89/336
 - manuale d'uso e manutenzione e schede tecniche
 - ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa
 - titolo di proprietà dell'impianto
 - documento di riconoscimento del legale rappresentante
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 13/07/2018;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta in data 18/01/2018, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria di cui al DDG n. 400 del 04/05/2018;
- CONSIDERATO che come attestato dalla ripetute ordinanze contingibili ed urgenti, emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dal Commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, il territorio di riferimento dell'impianto di che trattasi, continua a essere caratterizzato da elevata criticità a causa del deficit impiantistico relativo sia agli impianti di pretrattamento sia alla volumetria disponibile per l'abbancamento;
- RITENUTO che la mancata autorizzazione dell'impianto di che trattasi comporterebbe una grave crisi del sistema provinciale e regionale di smaltimento dei r.s.u. con il conseguente determinarsi di una gravissima emergenza igienico-sanitaria;
- CONSIDERATO che la Società ATO AMBIENTE CL2 in liquidazione, Società per azioni costituita dai Comuni della provincia di Caltanissetta e precisamente Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi, Sommatino e la Provincia Regionale di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, non è soggetta al rilascio della documentazione antimafia in quanto Società a intero capitale pubblico;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- ATTESO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla Ditta "A.T.O. Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione" è autorizzato un impianto mobile di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di RSU, operazioni D8/R3 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii;

- L'impianto, assemblato, è composto dai seguenti elementi principali:

- trituratore marca Doppstadt DW 3080K 063/2004 della potenzialità di targa di 45 tonn/h;
- vaglio a tamburo rotante Doppstadt SW 518, matricola W0952421532D07923 della potenzialità di targa di 15 tonn/h;
- sezione di biostabilizzazione costituita da n. 04 motoventilatori Venplast tipo PR 502 RD 90/LG90;
- Telo marca MEHGIES prodotto VALMEX Smart mesh art. 75165300.

- La potenzialità massima dichiarata dell'impianto è pari a 100 tonn/giorno di RSU in ingresso e di 30 tonn/giorno per la sezione di biostabilizzazione;

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

l'elenco dei codici C.E.R. che potrà trattare l'impianto è il seguente:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Tipologia di trattamento
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D8
190503	compost fuori specifica	R3
200301	rifiuti urbani non differenziati	D8

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto è finalizzato alla effettuazione di campagne di trattamento meccanico biologico mediante l'azione combinata delle apparecchiature di cui al precedente articolo, secondo le operazioni **D8** "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12", **R3** "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/06;
2. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a quest'Ufficio;
3. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
4. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;

5. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
6. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
7. i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, autorizzati ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati, distintamente per codice CER, secondo le vigenti disposizioni di legge, separando le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle delle materie prime seconde eventualmente prodotte;
8. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
9. l'impianto deve mantenere sempre efficiente i dispositivi di abbattimento tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. ;
10. la Ditta esercente, prima dell'inizio della campagna di lavorazione, è onerata di concordare, con la S.T. dell'ARPA competente per territorio, il PMC relativo all'attività da compiere indicante i limiti di legge per i principali analiti da monitorare, fermo restando le eventuali disposizioni e provvedimenti anche più restrittivi che gli Enti competenti per territorio possono eventualmente adottare;
11. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09/08/2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
12. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento o eventualmente utilizzare i dispositivi autorizzati presenti in situ;
13. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
14. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
15. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.lgs.152/2006, purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
16. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
17. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
18. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli

estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;

19. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
20. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
21. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
22. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire mediante carrelli o camion di adeguate dimensioni e capacità;
23. durante i periodi di inattività, l'impianto dovrà essere ricoverato all'interno di una area di proprietà della A.T.O. Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione, c.da Timpazzo, Gela (CL).

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, l'analisi di compatibilità tra la composizione del rifiuto da trattare e le caratteristiche tecniche dell'impianto, la quantità dei rifiuti in tonni/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.



ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento. L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata. In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 7

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 11

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 13

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore..

ART. 14

Il presente decreto sarà notificato alla ditta "A.T.O. Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione", pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, ed alla GURS affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta, A.R.T.A- Servizio 1 - VAS/VIA, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 13/07/2018

Il Dirigente Servizio 7
(Arch. Antonio Botella)


Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

